



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 163

OGGETTO: Artt. 10 e 11 dell'Accordo di Settore dd. 08.02.2011 modificati dagli artt. 3 e 5 dell'Accordo di Settore per il triennio 2016-2018 dd. 01.10.2018 : approvazione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità per area direttiva anno 2026.

L'anno duemilaventisei addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **10:00**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

EMANA

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Reggente della Comunità, dott.ssa Delia Ianes.

OGGETTO: Artt. 10 e 11 dell'Accordo di Settore dd. 08.02.2011 modificati dagli artt. 3 e 5 dell'Accordo di Settore per il triennio 2016-2018 dd. 01.10.2018: approvazione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità per area direttiva anno 2026.

IL PRESIDENTE

- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino.
- RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di indennità per Area Direttiva contenute nei seguenti contratti e/o accordi sindacali dei quali l'Ente ha preso regolarmente atto con provvedimenti dell'organo esecutivo:
 - Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del Comparto Autonomie locali per l'Area non dirigenziale per il triennio giuridico-economico 2016-2018;
 - Accordo di Settore 2006-2009 dell'Area non dirigenziale del Comparto Autonomie Locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Comunità, Unioni di Comuni, siglato in data 08.02.2011;
 - Accordo di settore stralcio per Comuni e Comunità della Provincia autonoma di Trento, a valere per il triennio 2016-2018, siglato in data 01.10.2018.

- RICHIAMATI l'art. 127 "Indennità per Area direttiva" e l'art. 128 "Conferimento e revoca dell'indennità per area direttiva" del CCPL di data 01 ottobre 2018, ai sensi dei quali:

art. 127 Indennità per Area direttiva

*"1. Al personale inquadrato nelle categorie C, livello evoluto, e D a cui siano affidati compiti specialistici ovvero di eccellenza strumentale e professionale è corrisposta, per il periodo annuale di riferimento, un'indennità annua lorda da **un minimo di Euro 750,00 ad un massimo di Euro 6.000,00**, differenziata in base al livello di responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite e alla specializzazione richiesta dai compiti affidati.*

*2. L'indennità può essere attribuita alle posizioni di lavoro appartenenti al **livello evoluto della categoria C e al livello base ed evoluto della categoria D**, individuate quali particolarmente rilevanti per l'Amministrazione avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:*

- *specializzazione, che evidenzia il grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita, ivi compresa l'attività di consulenza;*
- *particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate;*
- *complessità del processo decisionale: deriva dall'applicazione di normative, procedure e tecnologie soggette a variazione ed innovative;*
- *coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti;*
- *attribuzione con specifica disposizione del compito di preposto ai sensi degli artt. 2, c. 1, lett. e) e art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.*

3. L'indennità viene erogata a seguito di verifica che avviene con cadenza annuale.

4. La contrattazione di settore potrà provvedere alla definizione o integrazione dei criteri volti a stabilire gli elementi di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, la misura della stessa nell'ambito dei limiti fissati dal comma medesimo. Nel frattempo continua ad avere efficacia la disciplina prevista negli accordi di settore."

art 128 Conferimento e revoca dell'indennità per area direttiva

"1. Nell'ambito della categoria C, livello evoluto, e della categoria D, livello base ed evoluto, i dirigenti o gli organi a ciò preposti, individuano con atto scritto e motivato le posizioni di lavoro che, in relazione ai criteri di cui all'articolo precedente, possono beneficiare dell'indennità per area direttiva e la relativa misura.

2. L'individuazione della posizione di lavoro viene effettuata annualmente e può essere revocata con atto scritto e motivato prima della scadenza, a seguito di:

- *inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;*
- *intervenuuti mutamenti organizzativi;*
- *accertamento di risultati negativi;*
- *per impossibilità dell'adempimento previsto dall'incarico.*

3. La revoca di cui al comma precedente comporta la perdita dell'indennità.

4. L'indennità per area direttiva è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito.

5. L'Amministrazione informa le organizzazioni sindacali delle determinazioni assunte in relazione all'indennità per area direttiva. L'Amministrazione, su richiesta delle OO.SS., provvede ad un esame congiunto sugli effetti organizzativi che il conferimento dell'indennità per area direttiva determina nella configurazione del sistema organizzativo e su eventuali altre osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali."

- DATO ATTO che gli artt. 10 e 11 dell'Accordo di settore dd. 08.02.2011 disciplinano l'indennità per area direttiva, lasciando sostanzialmente invariato rispetto ai precedenti Accordi di settore l'impianto dell'indennità, mentre l'articolo 5 dell'Accordo dd. 01.10.2018 adegua a partire dal 01.01.2018 i valori per lo stanziamento ai fini della costituzione del fondo per la distribuzione dell'indennità stessa.
- CONSIDERATO che l'indennità è differenziata secondo i criteri indicati nella tabella B) dell'Accordo dd. 08.02.2011 per i quali è previsto un punteggio minimo e massimo:

Parametri di attribuzione	Punteggio minimo e massimo
Livello di responsabilità attribuito	da 10 a 40
Coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti, risorse finanziarie attribuite	da 10 a 30
Livello di specializzazione	da 10 a 30
Discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate	da 10 a 30
TOTALE minimo – massimo (possono esser considerati anche solo alcuni dei parametri)	30 a 100

- Il punteggio assegnato, tra un minimo di 30 punti ed un massimo di 100 punti, costituisce la base per l'attribuzione dell'indennità: il fondo complessivo, diviso per la somma dei punteggi assegnati a ciascuna area direttiva, determina il valore economico per punto di pesatura, il quale, moltiplicato per il singolo punteggio determina l'importo da attribuire a ciascuna area direttiva – art. 10 comma 2;
- qualora l'incaricato di area direttiva risulti assegnatario di funzioni che impegnino l'ente verso l'esterno, il valore del punto di pesatura viene aumentato di una percentuale compresa tra il 10 ed il 100%; negli enti con meno di 400 dipendenti l'aumento del punto di pesatura tra il 10 ed il 100% può essere altresì attribuito al raggiungimento da parte del dipendente di obiettivi fissati dall'amministrazione – art. 10 comma 3.
- ATTESO che l'importo complessivamente da erogare non può superare il totale del Fondo costituito moltiplicando il numero di dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato inquadrati in categoria C livello evoluto - ora area 2 degli Istruttori livello evoluto - e in categoria D – ora area 3 dei Funzionari - (esclusi gli incaricati di posizione organizzativa) per l'importo di € 2.020,00= (importo aggiornato dall'art. 5 dell'Accordo di settore dd. 01.10.2018); i dipendenti da considerare sono quelli in servizio al 1° giugno dell'anno precedente a quello di competenza del Fondo (nella presente fattispecie 1° giugno 2025) o in servizio al 1° gennaio dell'anno di competenza del Fondo (nella presente fattispecie 1° gennaio 2026) qualora tale numero si sia modificato rispetto al numero di dipendenti già considerati ai fini della costituzione del Fondo.
- CONSIDERATO che, in caso di assegnazione di area direttiva a dipendenti assunti in corso d'anno, ai lavoratori interessati deve essere attribuita l'indennità per area direttiva calcolata moltiplicando la pesatura loro assegnata per il "valore economico del punto di pesatura" già calcolato in quell'anno per l'attribuzione dell'indennità agli altri assegnatari; il fondo per area direttiva deve essere contestualmente aumentato dell'importo attribuito.

- ATTESO che le Amministrazioni devono individuare con atto scritto e motivato le posizioni di lavoro che, in relazione ai criteri di cui sopra, possono beneficiare dell'indennità per area direttiva, che viene erogata agli aventi diritto entro il mese di aprile dell'anno successivo.
- RITENUTO di confermare anche per il 2026 le direttive già stabilite per gli anni precedenti:
 - A. l'indennità sarà erogata a tutte le posizioni di lavoro, esclusi i titolari di posizione organizzativa, appartenenti al livello evoluto della categoria C – ora area 2 degli Istruttori livello evoluto - ed al livello base ed evoluto della categoria D – ora area dei Funzionari, se ed in quanto venga rilevata la presenza di uno o più degli elementi elencati dall'art. 127 del CCPL 2016/2018 dd. 01.10.2018 e dall'art. 10 dell'Accordo di settore dd. 08.02.2011;
 - B. i parametri di attribuzione dei punteggi vengono così esplicitati:
 - a. livello di responsabilità attribuito:
valuta la discrezionalità e l'autonomia utilizzate nello svolgimento delle funzioni attribuite al funzionario, che si manifestano nella stesura/predisposizione di atti, pareri, proposte;
 - b. coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti, risorse finanziarie attribuite:
valuta il coordinamento di personale subordinato, oltreché gruppi di lavoro, settori e progetti; le risorse finanziarie sono attribuite dal P.E.G. esclusivamente ai Responsabili di Settore, per cui non viene valutato questo fattore;
 - c) livello di specializzazione:
valuta la specializzazione, il grado di conoscenza delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita e l'attività di consulenza svolta sia all'interno che all'esterno dell'Ente;
 - d) discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate:
vengono valutate le capacità propositive, i metodi di lavoro e la capacità di consultazione di materiale tecnico e giuridico, la capacità di proporre soluzioni ai problemi connessi allo svolgimento delle funzioni.
 - C. le direttive di riferimento dei funzionari sono quelle contenute nei documenti di programmazione finanziaria (Bilancio, Documento Unico di Programmazione, PIAO) e quelle emanate dal Segretario e dai Responsabili.
- RITENUTO di stabilire come segue i punteggi massimi a disposizione per i parametri di valutazione sopra individuati :

Parametri di attribuzione	Punteggio a disposizione
Livello di responsabilità attribuito	30
Coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti	15
Livello di specializzazione	30
Discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate	25
TOTALE massimo	100

- PRECISATO che l'indennità sarà liquidata nei tempi e secondo le modalità prescritte dal CCPL dd. 01.10.2018, dall'Accordo di settore 2006-2009 sottoscritto il 08.02.2011 e dall'Accordo di Settore per il triennio 2016-2018 dd. 01.10.2018.
- VISTO l'Accordo di Settore 2006-2009 dell'area non dirigenziale del Comparto autonomie locali su indennità e produttività di data 08.02.2011, ed in particolare gli artt. 10 e 11.
- VISTO l'Accordo di Settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali dd. 12.01.2026.
- VISTO il nuovo Ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali di data 12.01.2026.
- VISTI:
 - il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
 - la Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;

- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” e s.m.;
 - lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e s.m.;
 - il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 del 28.12.2017;
 - la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 39 del 16.12.2025, di approvazione del D.U.P. 2026-2028, del il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati;
 - il decreto del Presidente n. 03 dd. 08.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – P.E.G. parte finanziaria, successivamente aggiornato con decreto del Presidente n. 62 del 01.04.2026;
 - il decreto del Presidente n. 61 di data 30.03.2026 e s.m.i, di approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 della Comunità Valsugana e Tesino".
- PRESO ATTO dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento.
 - DATO ATTO che, con riferimento al presente provvedimento non sussistono in capo ai responsabili dell'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del “Codice di comportamento dei dipendenti”, approvato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022.
 - ATTESO che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente.

d e c r e t a

1. Di stabilire per l'anno 2026 le direttive in materia di attribuzione dell'indennità per area direttiva e precisamente:
 - A l'indennità sarà erogata a tutte le posizioni di lavoro, esclusi i titolari di posizione organizzativa, appartenenti al livello evoluto della categoria C - ora area 2 degli Istruttori livello evoluto - ed al livello base ed evoluto della categoria - D ora area 3 dei Funzionari -, se ed in quanto venga rilevata la presenza di uno o più degli elementi elencati dall'art. 127 del CCPL 2016/2018 dd. 01.10.2018 e dall'art. 10 dell'Accordo di settore dd. 08.02.2011;
 - B i parametri di attribuzione dei punteggi vengono così esplicitati:
 - a. livello di responsabilità attribuito:
valuta la discrezionalità e l'autonomia utilizzate nello svolgimento delle funzioni attribuite al funzionario, che si manifestano nella stesura/predisposizione di atti, pareri, proposte;
 - b. coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti, risorse finanziarie attribuite:
valuta il coordinamento di personale subordinato, oltreché gruppi di lavoro, settori e progetti; le risorse finanziarie sono attribuite dal P.E.G. esclusivamente ai Responsabili di Settore, per cui non viene valutato questo fattore;
 - c) livello di specializzazione:
valuta la specializzazione, il grado di conoscenza delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita e l'attività di consulenza svolta sia all'interno che all'esterno dell'Ente;
 - d) discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate:
vengono valutate le capacità propositive, i metodi di lavoro e la capacità di consultazione di materiale tecnico e giuridico, la capacità di proporre soluzioni ai problemi connessi allo svolgimento delle funzioni.
 - C le direttive di riferimento dei funzionari sono quelle contenute nei documenti di programmazione finanziaria (Bilancio, Documento Unico di Programmazione, PIAO) e quelle emanate dal Segretario e dai Responsabili;
 - D l'indennità per area direttiva verrà rapportata al relativo monte orario settimanale di servizio.

2. Di stabilire come segue i punteggi massimi a disposizione per i parametri di valutazione sopra individuati:

Parametri di attribuzione	Punteggio a disposizione
Livello di responsabilità attribuito	30
Coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti	15
Livello di specializzazione	30
Discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate	25
TOTALE massimo	100

3. Di dare atto che l'importo complessivamente da erogare non può superare il totale del Fondo costituito moltiplicando il numero di dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato inquadrati in categoria C livello evoluto - ora area 2 degli Istruttori livello evoluto - e in categoria D – ora area 3 dei Funzionari - (esclusi gli incaricati di posizione organizzativa) per l'importo di € 2.020,00= (importo aggiornato dall'art. 5 dell'Accordo di settore dd. 01.10.2018); i dipendenti da considerare sono quelli in servizio al 1° giugno dell'anno precedente a quello di competenza del Fondo (nella presente fattispecie 1° giugno 2025) o in servizio al 1° gennaio dell'anno di competenza del Fondo (nella presente fattispecie 1° gennaio 2026) qualora tale numero si sia modificato rispetto al numero di dipendenti già considerati ai fini della costituzione del Fondo.
4. Di dare atto che l'indennità per area direttiva per l'anno 2026 sarà erogata agli aventi diritto entro il mese di aprile 2027 (art. 11 comma 3 Accordo 08.02.2011) sulla base delle valutazioni che saranno attribuite alle singole posizioni di lavoro dal Segretario e dai Responsabili di Settore, ognuno per i funzionari operanti nell'ambito delle rispettive strutture operative, dando atto che la stessa sarà ridotta in caso di assenze (escluse ferie, infortuni sul lavoro e congedo di maternità/paternità) superiori a 30 giorni o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito.
5. Di precisare che, qualora l'incaricato di area direttiva risulti assegnatario di funzioni che impegnino l'ente verso l'esterno oppure a fronte del raggiungimento da parte del dipendente di obiettivi fissati dall'amministrazione, il valore del punto di pesatura viene aumentato di una percentuale compresa tra il 10 ed il 100%.

Trattandosi di provvedimento inerente la gestione del personale, disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro conciliazione ai sensi dell'art. 63 e segg. del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165. È data facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione.

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>IL PRESIDENTE</p> <p><i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>IL SEGRETARIO REGGENTE</p> <p><i>dott.ssa Delia Ianes</i></p>
--	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.